

D.L. N.209 DEL 19.3.2012: Modifiche alla L.R. 28.4.1999 n.13 e S.M. Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.

Con la proposta di apportare modifiche alla legge regionale n.13/1999 e s.m. si intende raggiungere l'obiettivo di migliorare i servizi alla balneazione e definire alcuni aspetti procedurali.

In particolare ci si propone di garantire un servizio alla balneazione in aree decentrate con scarsa presenza di pubblici esercizi e stabilimenti balneari – attraverso il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar e per attività di deposito di attrezzature su area scoperta. Tale possibilità viene estesa anche ai Comuni che non abbiano raggiunto la percentuale del 40% di spiagge libere e libere attrezzate di cui all'art.11bis della l.r.13/1999 e s.m.

Inoltre per ammettere la richiesta di ampliare la gamma di servizi nelle aree in concessione senza creare nuove concessioni atipiche viene ammessa la locazione di attrezzature a supporto della balneazione ma solo negli spazi già oggetto di concessione e senza incidere sulla quota di spiaggia libera.

Per consentire al gestore di spiaggia libera attrezzata che si trovi oggettivamente in condizioni di difficile organizzazione degli spazi per lo svolgimento dell'attività si propone di introdurre una nuova norma che gli consenta di occupare con le proprie attrezzature fino al 60% dell'area in concessione e cioè un'area del 10% superiore rispetto all'ordinaria divisione del 50% - prevista dalle Linee Guida regionali - tra area a disposizione del gestore e area completamente libera.

Anche alla luce dei problemi causati dalle recenti mareggiate, relativamente alla realizzazione di manufatti su demanio si intende proporre una norma che disciplini la questione ammettendo in via generale la sola realizzazione di costruzioni e manufatti non in muratura. La realizzazione manufatti in muratura o di strutture interrate è possibile solo in caso di opere pubbliche, di opere di rilevante interesse pubblico favorevolmente valutate nell'ambito della procedura di VIA nonché per opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente procedurali si ritiene necessario introdurre una procedura per la fase di adozione e pubblicazione del Progetto di Utilizzo sia per i Comuni che per le Autorità Portuali comprensiva di osservazioni e controdeduzioni e l'introduzione di una norma che responsabilizzi i Comuni all'ottemperanza alle prescrizioni regionali contenute nel nulla-osta demaniale, pena l'operare delle limitazioni già vigenti per i Comuni che non hanno ancora adeguato il Progetto di Utilizzo a quanto disposto dalla l.r.n.22/2008 (divieto di rilascio nuove concessioni su aree libere, di beneficiare di contributi regionali e divieto di autorizzare opere eccedenti l'ordinaria manutenzione) . Unitamente a queste viene inserita una norma che richiami la cogenza delle norme del PUD regionale e dei Progetti di Utilizzo comunali, la cui violazione viene valutata ai fini della decadenza dalla concessione demaniale.

Viene precisato che il Progetto di Utilizzo si considera efficace soltanto quando il Comune (o l'Autorità Portuale), dopo aver ricevuto il nulla-osta regionale con prescrizioni, abbia effettivamente apportato al Progetto tutte le modifiche e/o le integrazioni richieste.

In ultimo per ragioni di economia amministrativa si sottopone alla competenza regionale l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico comunale sottese ad opere sulle quali la Regione è competente al rilascio dell'autorizzazione paesistica; si precisa che la competenza regionale all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi in aree demaniali marittime comprende anche le relative varianti.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. n.13/1999 e s.m.)

Al comma 1 viene introdotta una modifica al fine di assicurare alla Regione la competenza ad approvare non solo i nuovi SUA e PUO, che insistono su aree demaniali marittime, ma anche le

varianti a quelli già approvati in modo da riservare alla Regione il controllo di quanto viene realizzato sul litorale.

Al comma 2, per un principio di economia amministrativa, si vuole assicurare l'esame e la valutazione sotto il profilo urbanistico da parte della Regione sui progetti in area demaniale sui quali viene rilasciata autorizzazione paesistica regionale.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 11bis della l.r. n.13/1999 e s.m.)

Con l'introduzione del comma 1bis si vuole indicare una procedura per la fase di adozione e pubblicazione del Progetto di Utilizzo comprensivo di osservazioni e controdeduzioni comunali.

Viene proposto, inoltre, di garantire un servizio alla balneazione, in aree fuori dal centro urbano, prevedendo la possibilità di rilasciare concessioni per strutture leggere da rimuovere a fine stagione balneare (chioschi bar) e per deposito attrezzature, in deroga al divieto di rilasciare nuove concessioni per i Comuni che non raggiungono la percentuale del 40 % tra spiagge libere e libere attrezzate introdotto dalla l.r.22/2008.

Viene, infine recepita la richiesta di ampliare la gamma di servizi delle attività già oggetto di concessione senza incidere sugli spazi di spiaggia libera.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 11ter della l.r. n.13/1999 e s.m.)

Tale modifica viene introdotta per consentire al gestore di spiaggia libera attrezzata che si trovi oggettivamente in condizioni disagiate di occupare con le proprie attrezzature fino al 60% dell'area in concessione e cioè un'area del 10% superiore rispetto all'ordinaria divisione del 50% tra area a disposizione del gestore e area completamente libera.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. n.13/1999 e s.m.)

L'obiettivo dell'inserimento del comma 1bis è quello di indicare anche alle Autorità Portuali una procedura per la fase di adozione e pubblicazione del Progetto di Utilizzo comprensivo di osservazioni e controdeduzioni.

Il comma 1ter ha lo scopo di garantire che le Autorità Portuali ottemperino alle prescrizioni regionali contenute nel nulla-osta demaniale, pena l'operare delle limitazioni già vigenti per i Comuni che non hanno ancora adeguato il Progetto di Utilizzo a quanto disposto dalla l.r.n.22/2008.

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 11sexies della l.r.n.13/1999 e s.m.)

Tale modifica, resasi necessaria anche alla luce dei danni ingenti causati dalle recenti mareggiate, ha lo scopo di specificare che in area demaniale marittima la realizzazione manufatti in muratura o di strutture interrato è possibile solo in caso di opere pubbliche, di opere di rilevante interesse pubblico favorevolmente valutate nell'ambito della procedura di VIA nonché per opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario. Viene invece ammessa in via generale la costruzione di manufatti non in muratura. Tale norma si pone in continuità con quanto già previsto nel PUD regionale del 2002 (articolo 8, punto 15) ove veniva richiesto che la costruzione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo fosse tale da limitare il più possibile la cementificazione dell'arenile.

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. n.13/1999 e s.m.)

1. Nella lettera bquater) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. n.13/1999 e s.m. dopo la parola "operativi" sono inserite le enti parole " e le loro varianti".
2. Dopo la lettera bquater) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
"bquinquies): all'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico comunale contestuali ai progetti di interventi di cui alle lettere bter) e bquater).".

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 11bis della l.r. n.13/1999 e s.m.)

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. n.13/1999 e s.m. è soppresso l'ultimo capoverso.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 bis è inserito il seguente:
"1bis. "I Comuni adottano il Progetto di Utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici sul sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il progetto di Utilizzo è trasmesso in Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art.8, comma 1, lettera bbis), corredato dalle osservazioni e dalla deliberazione consigliare di pronuncia sulle osservazioni.".
3. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis è aggiunto il seguente periodo:
"Nel caso di spiagge libere decentrate e appositamente individuate dal Pud comunale, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 % di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio:
1) di concessioni demaniali marittime per chiosco bar. Tali chioschi bar possono essere corredati di tavolini e sedie posti su impalcati in legno da smontare e rimuovere a fine stagione;
2) di nuove concessioni demaniali marittime per attività di deposito di attrezzature su area scoperta – poste il più lontano possibile rispetto alla battigia e in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia - aventi estensione non superiore a 10 mq e distanti tra loro non meno di 50 metri.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 bis è inserito il seguente:
"3bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel Progetto di Utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 bis sono inseriti i seguenti:
"4bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera bbis devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di Utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art.11bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.
4ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano Regionale di Utilizzazione e dal Progetto di Utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art.47, comma 1, lettera f) del Codice della Navigazione.".

Articolo 3
(Modifica all'articolo 11ter della l.r. n.13/1999 e s.m.)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11ter della l.r. n.13/1999 e s.m. , è aggiunto il seguente periodo:
"In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60% dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo."

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. n.13/1999 e s.m.)

1. Al comma 1 dell'art.11 quater della l.r. n.13/1999 e s.m., la parola "adozione" è sostituita dalla parola "approvazione".
2. Dopo il comma 1 dell'art.11 quater sono inseriti i seguenti:
"1bis. L'Autorità Portuale, previa consultazione con le Associazioni di categoria, adotta il Progetto di Utilizzo, e lo pubblica sul proprio sito informatico, con relativo deposito presso gli uffici per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Nei successivi sessanta giorni il Progetto di Utilizzo è trasmesso in Regione, corredato dalle osservazioni presentate e dalle controdeduzioni dell'Autorità Portuale, per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'art.8, comma 1, lettera bbis.
1ter. L'Autorità Portuale entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera bbis deve adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di Utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere in Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provveda alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'art.11bis, comma 2."

Articolo 5
(Inserimento dell'articolo 11sexies della l.r.n.13/1999 e s.m.)

1. Dopo l'articolo 11 quinquies della l.r.13/1999 e s.m. è inserito il seguente:

"Articolo 11 sexies:

1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell'ambiente marino e costiero attuativa dell'articolo 41 della Legge regionale 4 agosto 2006 n.20, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
 - a) la realizzazione di costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima.
 - b) la realizzazione di costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di :
 - 1) opere pubbliche;
 - 2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario derivanti da obblighi di legge;
 - 3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale.

Articolo 6
(Modifica dell'articolo 11sexies della l.r. n.13/1999 e s.m.)

1. La rubrica dell'articolo 11sexies della l.r. n.13/1999 e s.m è così modificata "Articolo 11 septies".